

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2835 del 06/06/2018
Oggetto	CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE IN LOCALITÀ CASELLE DI PAGANICO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) - CONCESSIONARIO: LA FATTORIA DELL'AUTOSUFFICIENZA S.A.R.L. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA - PRATICA FC17A0026
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2964 del 06/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE IN LOCALITÀ CASELLE DI PAGANICO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
CONCESSIONARIO: LA FATTORIA DELL'AUTOSUFFICIENZA S.A.R.L.
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC17A0026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

VISTA:

- la domanda di nuova concessione presentata in data 06/09/2017 e assunta agli atti con protocollo PGFC/2017/13158 dal Sig. Rosso Angelo Francesco (C.F. RSSNLF85A02H791T) titolare di "La Fattoria dell'Autosufficienza S.a.r.l." (P.IVA 03777150404) con sede legale in località Paganico in Comune di Bagno di Romagna (FC) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea da sorgente per uso irrigazione agricola;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- il prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente è ubicato in località Caselle di Paganico in comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno di proprietà della ditta richiedente, distinto nel NCT di detto comune al foglio 116 mapp. 55;

- il manufatto di presa sarà posto ad una quota di mt 705 sul livello della campagna e sarà costituito da un **pozzetto in calcestruzzo prefabbricato interrato, forato e rivestito con ghiaia naturale nella sua sommità per ricevere acqua sorgiva. Dallo stesso partirà una condotta in pvc del diametro di mm 52 idoneamente interrata che condurrà l'acqua al vicino serbatoio di accumulo. Anche esso sarà in calcestruzzo prefabbricato** e sarà dotato di una botola per l'ispezione e di un tubo per il troppo pieno che collegato ad una breve cunetta condurrà l'acqua in eccesso al vicino fosso "Del Bolzone" ad una quota di circa 700 sul piano campagna;
- l'acqua verrà prelevata occasionalmente con pompa temporanea ad immersione con una **portata massima di prelievo di 0,10 l/s per un volume massimo di mc/annui 1.590 mc/annui.**

VISTO inoltre:

- il parere **favorevole** dell'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/978 del 18/01/2018, dal quale si rileva che il prelievo **risulta ammissibile**;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria in data 04/09/2017 con bonifico bancario;
- l'importo di € 250,00 in data 01/06/2018 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 60,50 in data 01/06/2018 con bonifico bancario per i canoni degli anni di durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che:

- che con nota PGFC/2018/8055 del 28/05/2018 il Disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/9065 del 06/06/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irrigazione agricola di circa Ha 3.00.00 impiantati a colture di ortaggi misti e frutteto con sistema a goccia e pioggia pari ad una quantità massima annua di mc 1.590 ai sensi della DGR 1415/2016;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la concessione possa essere assentita ai sensi dell' art.36 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità

Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla Ditta "La Fattoria dell'Autosufficienza S.a.r.l." (P.IVA 03777150404) con sede legale in località Paganico, in comune di Bagno di Romagna (FC), la **concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente ad uso irrigazione agricola** secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda. L'opera di prelievo è ubicata in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Caselle di Paganico su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 116 mappale 55 - **Pratica FC17A0026**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile con la **portata massima di 0,10 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 1.590** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore ai cinque e quindi fino al **31/12/2022**;
4. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di fissare **il canone annuo in € 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
6. di fissare in **€ 60,50 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
8. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lafattoriadellautosufficienza@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente per uso irrigazione agricola della ditta “La Fattoria dell’Autosufficienza S.a.r.l.” (P.IVA 03777150404) - Pratica FC17A0026

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO

- Il prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente è ubicato in località Caselle di Paganico in comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno di proprietà di “La Fattoria dell’Autosufficienza S.a.r.l.” (P.IVA 03777150404), distinto nel NCT di detto comune al foglio 116 mapp. 55 come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza con le seguenti coordinate geografiche UTM32: X= 736.940 Y= 4.860.330.
- Il manufatto di presa sarà posto ad una quota di mt 705 sul livello della campagna e sarà costituito da un **pozzetto in calcestruzzo prefabbricato interrato, forato e rivestito con ghiaia naturale nella sua sommità per ricevere acqua sorgiva. Dallo stesso partirà una condotta in pvc del diametro di mm 52 idoneamente interrata che condurrà l’acqua al vicino serbatoio di accumulo. Anche esso sarà in calcestruzzo prefabbricato** e sarà dotato di una botola per l’ispezione e di un tubo per il troppo pieno che collegato ad una breve cunetta condurrà l’acqua in eccesso al vicino fosso “Del Bolzone” ad una quota di circa 700 sul piano campagna. L’acqua verrà prelevata occasionalmente con pompa temporanea ad immersione con una **portata massima di prelievo di 0,10 l/s.**
- La risorsa derivata per un **volume massimo di mc/annui 1.590 mc/annui** è utilizzata per l’irrigazione di un comparto irriguo di Ha 3.00.00 impiantato a colture di ortaggi misti e frutteto con sistema a goccia e pioggia.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 0,10;
 - volume annuo complessivo prelevato circa mc 1.590.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.
2. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 Dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Trattandosi di pozzo, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
1. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.